

R.G.A.C. n. xxxxx/15

ASSOCIAZIONE CONSUMATORI c./BANCA spa

TRIBUNALE DI CUNEO

IL G.I.,

in scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.7.17, nell'ambito della causa civile di primo grado iscritta al n. xxxx del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2015, ai sensi dell'art. 702, comma quinto, *ter*, c.p.c., letti ed esaminati gli atti, i verbali ed i documenti di causa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.1. L'ASSOCIAZIONE CONSUMATORI, c.f. OMISSIS, proponeva ricorso onde conseguire – nei rapporti con la convenuta BANCA S.P.A. (poi in corso di giudizio incorporata dalla BANCA S.P.A. c.f. e p.IVA OMISSIS,) - :

a) una declaratoria di accertamento della asserita illegittimità e della asserita contrarietà “agli interessi collettivi dei consumatori”, oltre che agli obblighi di “correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali” ex art. 2, comma secondo, cod. cons., della capitalizzazione degli “interessi passivi maturati nell'ambito di tutti i contratti di conto corrente e di apertura di credito destinati ai consumatori” (con particolare riferimento ai conti denominati OMISSIS”);

b) una declaratoria di accertamento della asserita illegittimità, oltre che della asserita contrarietà ai suddetti interessi collettivi, della “predisposizione, [...] diffusione, [...] utilizzo e [...] applicazione della clausola n. 7.3 contenuta nelle condizioni generali di contratto applicabili ai conti correnti destinati ai consumatori (o ogni altra clausola con medesimo contenuto e diversa numerazione) adottate dalla BANCA S.P.A. [ad oggi, OMISSIS s.p.a.]”, clausola introduttiva della capitalizzazione, con pari periodicità trimestrale, degli interessi creditori e debitori nei rapporti tra cliente ed istituto di credito;

c) una declaratoria di accertamento del diritto dei “consumatori titolari dei contratti di conto corrente [...] ad ottenere la restituzione degli interessi sugli interessi maturati sui saldi debitori”, con “ricalcolo del saldo del conto corrente, eliminato ogni addebito di interessi anatocistici non dovuti”;

d) una pronuncia ex art. 140, lett. a), cod. cons., onde “inibire [...] ogni forma di capitalizzazione degli interessi passivi, o comunque l'applicazione di interessi anatocistici maturati nell'ambito di tutti i contratti di conto corrente e di apertura di credito destinati ai consumatori, stipulati e stipulandi dalla Banca s.p.a. [ad oggi, OMISSIS s.p.a.]”, e, quindi, onde inibire l'inserimento della menzionata clausola di capitalizzazione “n. 7.3 contenuta nelle condizioni generali di contratto” e, in ogni caso, “di ogni analoga clausola con identico contenuto od effetti”.

Il tutto con ordine “alla resistente di adottare ex art. 140 lett b) d.lgs. n. 206/05 tutte le misure [...] [ritenute] idonee per eliminare gli effetti lesivi degli illeciti accertati” (misure che l'Associazione ricorrente indicava: nella pubblicazione, sul sito internet della banca convenuta, di “un estratto dell'emanando provvedimento diretto ad informare tutti i consumatori che, con decorrenza 1 gennaio 2014, [...] è vietata qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi e che ogni correntista ha diritto a ripetere gli interessi passivi corrisposti o a veder il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente [...]”; nell' “invio di una comunicazione, anche allegata al primo estratto del conto corrente, diretta ad informare tutti i consumatori che, con decorrenza 1 gennaio 2014, [...] è vietata qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi e che ogni correntista ha diritto a ripetere gli interessi passivi corrisposti o a veder il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente”; nella “pubblicazione del provvedimento di accoglimento del ricorso su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale”).

L'Associazione ricorrente, infine, domandava fissarsi, ai sensi dell'art. 140 cod. cons., “un termine per l'adempimento di tutti gli obblighi che il tribunale imporrà alla convenuta, nonché determina[rsi]

Ordinanza, Tribunale di Cuneo, Dott. Marco Lombardo, 1 agosto 2017

in misura non inferiore ad € 1.000,00 la somma che la convenuta dovrà corrispondere per ogni adempimento ovvero per ogni giorno di ritardo”.

La predetta ricorrente, infine, domandava l'integrale favore delle spese, anche relativamente alla espletata fase cautelare già instaurata innanzi all'intestato Tribunale (all'esito della quale, alla banca convenuta veniva inibita l'applicazione, nei rapporti con i consumatori, della capitalizzazione degli interessi debitori in conto corrente, con integrale compensazione delle spese di lite).

In funzione delle sopra indicate conclusioni, la medesima Associazione ricorrente:

a) invocava la propria “*legittimazione attiva*” (nella fase cautelare contestata dalla banca) e la giurisdizione del giudice ordinario (nella fase cautelare parimenti contestata dalla banca), piuttosto la sussistenza di una riserva di competenza esclusiva in favore dell'Autorità per la concorrenza ed il mercato a fronte di una pratica commerciale scorretta;

b) affermava che l'art. 120, comma secondo, T.U.B., come sostituito dall'art. 1, comma 629, della l.n. 147/13 (in vigore dall'1.1.14), avrebbe introdotto un generalizzato “*divieto di anatocismo*”, con conseguente abrogazione della “*riserva bancaria di anatocismo*” già operante in deroga all'art. 1283 c.c., come peraltro emergerebbe dalla relazione illustrativa alla proposta di riforma del suddetto articolo, relazione in cui si evidenzia l'obiettivo di “*stabilire l'illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore, generalmente a cadenza trimestrale, i cosiddetti interessi composti*” (si noti che, ai sensi del comma secondo dell'art. 120 T.U.B., come sopra novellato, “*il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale*”);

c) sosteneva l'immediata operatività del suddetto divieto in quanto “*frutto di una norma completa che non delega al C.I.C.R. alcun elemento essenziale per la sua applicazione*” e la sua necessaria applicazione anche ai contratti già in essere all'1.1.14, nell'ambito dei quali la nuova norma, “*certamente imperativa*”, introduce una clausola conforme al contenuto della novella in sostituzione automatica delle clausole difformi (art. 1339 c.c.);

d) invocava l'intervenuta abrogazione della nota delibera C.I.C.R. del 9.2.00, in quanto adottata “*in attuazione di una specifica norma primaria [...] che, ad oggi, è abrogata*”, e, in ogni caso, invocava l'inapplicabilità, altresì, dell'art. 161, comma quinto, T.U.B. (a mente del quale le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi delle norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei nuovi provvedimenti), per essere il predetto articolo dettato con esclusivo riferimento all'introduzione del T.U.B., quale regola transitoria per disciplinarne l'entrata in vigore, non anche norma di carattere generale;

e) invocava, altresì, la vessatorietà delle clausole anatocistiche, per comportare le stesse un significativo squilibrio tra diritti ed obblighi nei rapporti tra banca e correntista (art. 33 cod. cons.), oltre che per limitare il “*diritto del consumatore a non vedersi capitalizzati gli interessi maturati e a non corrispondere interessi sugli interessi*” (art. 36, comma secondo, lett. “b”, e art. 33, comma secondo, lett. “b”);

f) allegava che, in relazione al “*nuovo art. 120 T.U.B.*” (come riformato nel 2013) non può essere configurabile alcuna contrarietà rispetto all'ordinamento comunitario giacché, come ha evidenziato la Corte di giustizia, spetta alla discrezionalità del legislatore nazionale, peraltro in un ambito materiale caratterizzato dall'assenza di vincoli di armonizzazione, stabilire se, nell'ambito dei rapporti bancari, gli interessi possano, o meno, dar luogo alla produzione di ulteriori interessi;

g) allegava, altresì, che il nuovo testo dell'art. 120 T.U.B. “*non contrasta con i principi della carta costituzionale*”.

1.2. La banca, resistendo all'azione, rilevava e/o eccepiva che:

a) in via preliminare, affermando di aver avuto conoscenza dell'avvenuta introduzione del presente giudizio “*soltanto con la notifica del ricorso [...], successiva all'ordinanza del 4.12.15 di fissazione*”

Ordinanza, Tribunale di Cuneo, Dott. Marco Lombardo, 1 agosto 2017

della prima udienza”, verrebbe in rilievo una ipotesi litispendenza, per avere la stessa banca notificato alla medesima odierna controparte atto di citazione il 26.11.15, così dando avvio, innanzi al Tribunale di Torino, la fase di merito dell’esperito procedimento cautelare, con domanda di “annullamento” dei “provvedimenti cautelari” disposti dal Tribunale di Cuneo, di accertamento della invocata legittimità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti già in essere all’1.1.14 o successivamente stipulati, salva, in via subordinata ed eventuale, la formulata richiesta di rimessione alla Corte di giustizia della questione pregiudiziale per l’accertamento della conformità all’ordinamento comunitario dell’art. 120, secondo comma, T.U.B.;

b) la controparte sarebbe carente di “legittimazione” per venir in rilievo, nella fattispecie, una asserita ipotesi di invalidità, da un lato, riconducibile alle nullità di protezione *ex art. 127, comma secondo, T.U.B.* (che, in quanto tali, potrebbero sollevate, esclusivamente, dai singoli correntisti), e, dall’altro lato, non riconducibile alla nullità per abusività o vessatorietà (nullità che, ai sensi del codice del consumo, legittimerebbe all’azione l’Associazione ricorrente); inoltre la “materia” interessata dalla odierna controversia non rientrerebbe “*fra quelle che possono essere oggetto di tutela inibitoria ai sensi dell’art. 139 cod. cons.*” (che non contempla “i contratti e i rapporti bancari disciplinati dal t.u.b.”) e l’invocato “diritto dei consumatori ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca”, od indebitamente capitalizzate, non è riconducibile ad un interesse collettivo, ma ad interesse dei singoli correntisti;

c) l’art. 120, secondo comma, T.U.B., peraltro caratterizzato da una ambigua formulazione, non introduce un divieto assoluto di anatocismo e, in ogni caso, non ha un carattere precettivo immediato, ma si limita ad “impartire un comando al CICR”, senza alcun effetto sui rapporti bancari fintanto che, per effetto dell’intervento di quest’ultimo, il “disposto normativo” non “si perfezioni”, così divenendo applicabile; e l’ultrattività della delibera C.I.C.R. del 9.2.00 garantisce comunque una regolazione del fenomeno anatocistico, ultrattività riconducibile all’art. 161, comma quinto, T.U.B. il cui vigore, non “temporalmente e contenutisticamente circoscritto” è riconducibile all’art. 2, comma secondo, del d.lgs. n. 72/15;

d) “il divieto assoluto di capitalizzazione degli interessi nei contratti bancari”, ove ritenuto vigente, da un lato, si porrebbe “in contrasto con le norme e con i principi del diritto comunitario”, sia perché è pratica comune negli stati dell’Unione sia perché ne verrebbero vulnerati i principi di libera prestazione dei servizi, di stabilimento, di libera circolazione dei capitali, e, dall’altro lato, sarebbe incostituzionale per irrazionale “disparità di trattamento” con violazione degli artt. 3, 24, 41 e 47 Cost.

La resistente, pertanto, domandava:

a) in via preliminare, di pronunciare la propria incompetenza in favore del Tribunale di Torino *ex art. 702 ter, comma 1, c.p.c.*, dichiarando la litispendenza tra il presente giudizio e quello preventivamente avviato dalla convenuta avanti al Tribunale di Torino (RG.A.C. 28946/2015) e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, primo comma c.p.c. e disporre la cancellazione della presente causa dal Ruolo;

b) in subordine, nel merito, previo mutamento del rito e fissazione dell’udienza *ex art. 183 c.p.c.* in considerazione delle spiegate eccezioni di pregiudiziale comunitaria e di legittimità costituzionale e dell’istruttoria piena di cui necessita la presente controversia, così pronunciare: [...]: annullare i provvedimenti cautelari disposti dall’ordinanza di codesto Ill.mo Tribunale del 29 giugno 2015, confermati dall’ordinanza collegiale del 10 agosto 2015; [...] in via pari ordinata: accertare e dichiarare la liceità delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi passivi contenute nei contratti di conto corrente stipulati o già in essere tra la Banca [OMISSIS] ed i propri clienti successivamente al 1° gennaio 2014; in via subordinata ed eventuale: disporre, ove occorrendo, sospensione dell’odierno procedimento e rinvio alla Corte di giustizia *ex art. 267 TFUE* perché [...] chiarisca se: ostino alla corretta applicazione degli articoli 49 e 56 TFUE, nonché delle direttive 2013/36/UE (sull’accesso all’attività degli enti creditizi) e 2008/48/CE (sui contratti di credito ai consumatori), le disposizioni di cui all’articolo 120, secondo comma, lettera b) del d.lgs. del 1.9.1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come sostituito dall’art. 1, comma 629, della l. n. 147/2013, che introduce un divieto a che gli interessi periodicamente capitalizzati

Ordinanza, Tribunale di Cuneo, Dott. Marco Lombardo, 1 agosto 2017

producano interessi ulteriori, i quali, nelle successive operazioni di capitalizzazione, potranno essere calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; siffatte regole nazionali siano del pari compatibili con l'imposizione dell'effetto utile delle regole di concorrenza scaturente all'art. 101 TFUE in relazione e in combinato disposto con l'art. 4, § 3 TFUE; siffatte regole nazionali siano del pari compatibili con i principi generali di effettività e di proporzionalità, nella misura in cui il divieto di capitalizzazione degli interessi sia tale da limitare (senza giustificazione alcuna) l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione;

c) *condannare l'Associazione [OMISSIS] Consumatori a restituire alla Banca [OMISSIS] l'importo di € 71.284,60 da questa pagato per la pubblicazione dell'ordinanza del Tribunale di Cuneo 26 giugno 2015, disposta dall'ordinanza medesima;*

d) *in ogni caso condannare la convenuta Associazione [OMISSIS] Consumatori al pagamento delle spese di lite”;*

1.3. In corso di giudizio (a mezzo di memoria autorizzata del 6.6.17) la banca eccepiva che, l'ulteriore novella del 2016 intervenuta sul testo dell'art. 120, comma secondo, T.U.B. (operato dall'art. 17 bis della l.n. n. 8.4.16. n. 49) avrebbe “*confermato la liceità della capitalizzazione degli interessi medio tempore maturati nei rapporti di conto corrente con la clientela*”, così smentendo la sussistenza di un divieto “*assoluto*” di anatocismo (salva la cadenza almeno annuale della capitalizzazione, oltre all'esplicito consenso del correntista) e così facendo venir meno i presupposti su cui si fonda l'ordinanza cautelare qui contestata.

1.4. L'Associazione ricorrente (con memoria autorizzata del 30.6.17), richiamato l'art. 11 della disp. prel. cod. civ., replicava pertanto, da un lato, affermando che l'ultima versione del secondo comma dell'art. 120 T.U.B. è in vigore dal 14.4.16, (e, pertanto, non può incidere sui rapporti in essere fino a tale data), e, dall'altro lato, altresì affermando che le clausole anatocistiche già inserite dalla banca convenuta nei propri formulari (nei rapporti già in essere all'1.1.14) si pongono comunque in contrasto con la novella del 2016 (per periodicità infrannuale e carenza di autorizzazione del correntista). La ricorrente, inoltre, evidenziava (sulla scorta di Cass., sent. 21.5.08, n. 13051) che “*l'esigenza di prevenzione non riguarda solo l'inserimento delle clausole nei moduli o formulari [...], ma anche il prodursi, in epoca successiva [...], degli effetti che le clausole producono sono idonee a produrre nel tempo*”, per cui, come sostenuto da alcuni giudici di merito, “*è ammissibile l'inibitoria di clausole abusive, successivamente soppresse e/o modificate, qualora esse continuino a disciplinare effetti non ancora esauriti di contratti stipulati prima della variazione delle condizioni generali*”.

La suddetta Associazione, infine, eccepiva l'inammissibilità o l'improponibilità della riconvenzionale avversaria, proposta per l'accertamento dell'invocata liceità delle clausole anatocistiche, per non esservi “*alcuna norma che consenta alle imprese di avviare giudizi di natura collettiva*”, tanto più nei confronti di una Associazione di consumatori.

2.1. Si deve in primo luogo rilevare l'infondatezza della formulata eccezione di litispendenza. Al di là della questione relativa alla medesimezza, o meno, della lite, non vi è dubbio che il presente giudizio sia stato radicato per primo rispetto a quello instaurato presso il Tribunale di Torino. In tal senso è necessario e sufficiente avere riguardo, quale criterio della prevenzione, al deposito del ricorso introduttivo presso l'intestato Tribunale (23.11.5) rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione innanzi al giudice torinese, data che, peraltro, deve essere individuata nel giorno in cui si registra il perfezionamento della notificazione mediante la consegna dell'atto al destinatario, non operando, ai fini della pendenza della lite, la scissione soggettiva del momento perfezionativo per il notificante e per il destinatario, che vale solo per le decadenze non addebitabili al notificante (cfr. Cass., S.U., ord. 6.11.14, n. 23675). Diversamente da quanto sostenuto dalla banca resistente, come evidenziato in giurisprudenza, per individuare il giudice preventivamente adito, deve aversi riguardo al deposito del ricorso presso la cancelleria – così realizzandosi in tale momento, con l'adizione del giudice, l'instaurazione del rapporto tra due dei tre soggetti (tra i quali si svolge il processo) (cfr. Cass., S.U., sent. 16.4.92, n. 4676).

2.2. E nella fattispecie non vi è dubbio che sussista la giurisdizione del giudice ordinario giacché, salve le competenze delle autorità di settore anche ai fini dell'eventuale repressione sanzionatoria di illeciti, non vi è dubbio che le Associazioni dei consumatori siano comunque legittimate ad agire in via inibitoria ai sensi dell'art. 140, comma primo, lett. "a", così domandando all'autorità giudiziaria "di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti".

3. Si rivela altresì infondata la formulata eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla Associazione ricorrente nella misura in cui la contabilizzazione e l'addebito di interessi debitori su interessi debitori, ove effettivamente compiuta *contra legem*, integra indubbiamente un "comportamento lesivo degli interessi dei consumatori" ai sensi dell'art. 140, lett. "a", del d.lgs. n. 206/05.

Più chiaramente, è certamente vero che, come evidenziato dalla banca convenuta, la materia del credito non è espressamente contemplata dalla norma che, nell'ambito del codice del consumo, delimita l'ambito della legittimazione ad agire delle associazioni dei consumatori (art. 139). Tuttavia, tale norma fa salvo, quanto disposto dall'art. 2 dello stesso codice il quale, nel sancire il principio del riconoscimento e della garanzia dei "diritti e [de]gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti", senza alcuna limitazione oggettiva, riconosce il diritto fondamentale "alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali" (art. 2, comma secondo, lett. "e", cod. cons.). Tra i quali, pertanto, possono, e devono, senz'altro ricomprendersi anche i rapporti bancari, con una legittimazione, peraltro, da intendersi anche a presidio, come è stato osservato in giurisprudenza, di quel principio generale di correttezza e buona fede che, in una logica solidaristica, si impone quale regola generale di condotta in qualsiasi settore ed ambito delle relazioni privatistiche (artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c. ed art. 2 Cost.) (cfr. Trib. Torino, ord. 1.7.125; Trib. Torino, ord. 3.4.15).

Si noti, infine, che, a fronte di una legittimazione *ex lege* delle Associazioni dei consumatori a salvaguardia dei "diritti e [de]gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti", la sussistenza di nullità di protezione non può evidentemente essere invocata quale ostacolo alle azioni di tela collettiva espressamente previste dalla legge.

4. A questo punto si deve rilevare che, seppur non sia corretto affermare (come ritiene la ricorrente) che la banca, nel proporre la propria domanda riconvenzionale, abbia proposto una azione collettiva (la banca non agisce in rappresentanza di altri soggetti), la stessa domanda appare inammissibile. La controparte della banca, si noti, non ha proposto una azione di classe *ex art. 140 bis*, bensì una azione inibitoria *ex art. 140 cod. cons.*, per cui la stessa non ha agito in via restitutoria e/o risarcitoria, bensì per la tutela di un interesse che, per quanto collettivo, deve ritenersi giuridicamente radicato in capo alla ricorrente che, evidentemente, non è correntista della resistente (e non ha agito come tale). In altri termini, in caso di accoglimento della suddetta riconvenzionale, non potrebbe farsi luogo ad una pronuncia suscettibile di fare stato tra la banca ed i suoi correntisti-consumatori.

5. Si deve quindi evidenziare che, come correttamente sostenuto dalla Associazione ricorrente, il fatto che il testo dell'art. 120, comma secondo, T.U.B., sia stato nuovamente novellato nel 2016, non determina alcuna cessazione della materia del contendere, atteso che, come si è visto, secondo la giurisprudenza, da un lato "l'esigenza di prevenzione non riguarda solo l'inserimento delle clausole nei moduli o formulari [...], ma anche il prodursi, in epoca successiva [...], degli effetti che le clausole producono sono idonee a produrre nel tempo" (cfr. Cass., sent. 21.5.08, n. 13051), e, dall'altro lato, anche quando intervenga un mutamento delle condizioni contrattuali per effetto di una novella legislativa, deve pertanto ritenersi "ammissibile l'inibitoria di clausole abusive, successivamente soppresse e/o modificate, qualora esse continuino a disciplinare effetti non ancora esauriti di contratti stipulati prima della variazione delle condizioni generali" (Trib. Rimini, sent. 13.11.03, n. 1566; Trib. Roma, sent. 11.8.03; App. Roma, sent. 7.5.02). Per cui il fatto che, come dichiarato dalla resistente all'udienza del 12.1.17, e successivamente provato per documenti, la banca

Ordinanza, Tribunale di Cuneo, Dott. Marco Lombardo, 1 agosto 2017

abbia adeguato le condizioni generali di contratto alla riforma del 2016 (cfr. docc. 1, 5, 6 e 7 fasc. resist. depositati il 17.1.17) **non esclude l'attualità della controversia nei limiti in cui sussistano, ove effettivamente sussistano, rapporti ancora regolati sulla base del quadro normativo prevalente.**

6. In ogni caso, nel merito in senso stretto, il sottoscritto giudice ritiene che il testo dell'art. 120, comma secondo, T.U.B., come novellato dall'art. 1, comma 629, della l.n. 147/13 con effetto dall'1.1.14, diversamente da quanto affermato dalla Associazione ricorrente, non abbia affatto introdotto un generalizzato divieto di capitalizzazione degli interessi debitori. Anche se il dato letterale è indubbiamente ambiguo, ad avviso del sottoscritto giudicante, appare evidente che il legislatore abbia inteso non già escludere, in assoluto, qualsivoglia ipotesi di capitalizzazione degli interessi debitori, ma che **abbia meramente inteso escludere che gli interessi debitori, ai fini della produzione di ulteriori interessi debitori, possano essere imputati a capitale per più di una volta.** In tal senso, la lett. b dell'art. 120, comma secondo, T.U.B., come novellato dall'art. 1, comma 629, della l.n. 147/13: *"b) gli interessi periodicamente capitalizzati, non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"*.

In altri termini, il riferimento alla periodica capitalizzazione appare assolutamente incompatibile con l'introduzione di un divieto radicale.

In ogni caso, anche volendo intendere la norma quale precetto di assoluto divieto, si deve ritenere che lo stesso, in difetto della delibera che il C.I.C.R. avrebbe dovuto adottare, non ha mai assunto efficacia applicativa concreta (in tal senso (in tal senso, cfr. Trib. Cuneo, sent. 14.7.17, n. 738; Trib. Pescara, 12.4.16; Trib. Bologna, 25.3.16; Trib. Bologna, 7.12.15; Trib. Torino, 15.8.16; Trib. Siena, 4.8.15; Trib. Parma, 30.7.15; Trib. Parma 26.6.15; Trib. Torino, 16.6.15 ; Trib. Cosenza, 27.5.15).

Piuttosto, **si deve ritenere che nelle more della adottanda (e mai adottata) delibera del C.I.C.R., abbia continuato a spiegare i propri effetti la nota delibera C.I.C.R. del 9.2.00 in applicazione dell'art. 161, comma quinto, T.U.B.** – secondo cui le disposizioni emanate dalle autorità creditizie, ai sensi di norme abrogate o sostituite, continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati sulla base delle nuove norme -, **norma dettata proprio per evitare lacune di disciplina nell'ambito di un settore, quale quello dei rapporti bancari, che, in ragione della sua complessità, richiede l'adozione di norme attuative ad opera di soggetti altamente specializzati** (il C.I.C.R. e la Banca d'Italia).

E la tesi dell'Associazione ricorrente, secondo cui l'art. 161, comma quinto, T.U.B., sarebbe stato dettato quale mera regola transitoria per disciplinare l'entrata in vigore dello stesso testo unico bancario, non anche quale norma di carattere generale, appare smentita dall'art. 2, comma secondo, del d.lgs. n. 72/15 (dettato in attuazione della direttiva 2013/36/EU in materia di accesso all'attività di vigilanza prudenziale degli enti creditizi). Secondo tale articolo, infatti, da un lato, *"le delibere adottate dal C.I.C.R., i decreti emanati in via di urgenza dal Ministero dell'economia e delle finanze [...] ai sensi di norme abrogate o modificate del presente decreto legislativo continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia nelle corrispondenti materie"* e, dall'altro lato, *"rimane fermo, altresì, quanto previsto dall'art. 161, comma quinto, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385"*, così confermando la portata generale di tale norma. Una norma, pertanto, che, in linea con la *ratio* ad essa sottesa (evitare lacune normative in attesa della disciplina attuativa adottata dai soggetti specializzati di settore), rivela pienamente la sua portata generale, una portata generale che va ben oltre l'originaria esigenza di garantire una regolamentazione transitoria dopo l'approvazione del T.U.B.

7. Del tutto infondata, infine, si rivela la censura di vessatorietà delle clausole anatocistiche, le quali, come si è visto, secondo la ricorrente, comporterebbero un significativo squilibrio tra diritti ed

obblighi nei rapporti tra banca e correntista (art. 33 cod. cons.), e limiterebbero il “diritto del consumatore a non vedersi capitalizzati gli interessi maturati e a non corrispondere interessi sugli interessi” (art. 36, comma secondo, lett. “b”, e art. 33, comma secondo, lett. “b”).

Premesso che, nella prospettazione della ricorrente, il significativo squilibrio sembrerebbe dalla medesima ricondotto alla carenza di effettiva corrispettività tra i tassi di capitalizzazione (elevato tasso debitore a favore della banca, minimo tasso creditore in favore del correntista), la suddetta censura non tiene conto del fatto che:

a) sul piano normativo (l’unico, come si dirà tra un attimo, ad assumere rilevanza), non vi è alcuno squilibrio, giacché, con pari periodicità, è stata garantita la capitalizzazione degli interessi a favore della banca ed a favore del correntista;

b) in linea di principio, salvo limitate e tassative eccezioni, non solo nell’ambito del codice civile, ma anche nell’ambito del codice del consumo, l’equilibrio economico del contratto è irrilevante giacché, come chiarito dall’art. 34 cod. cons., “la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.

Ciò detto, le clausole anatocistiche regolano la produzione di interessi su interessi senza – come previsto dall’art. 36, lett. “b” cod. cons. – “escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”.

8. Come si è visto, la banca richiedeva una declaratoria di “annullamento” del contestato provvedimento cautelare emesso dall’intestato Tribunale. Premesso che, com’è noto, il comma ottavo dell’art. 140 cod. cons., prevede che “nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l’azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669 bis a 669 quaterdecies del codice di procedura civile”, ai sensi dell’art. 669, comma terzo, *novies* c.p.c., si deve procedere (piuttosto che ad una declaratoria di annullamento) alla declaratoria di inefficacia, per essere stata accertata l’insussistenza del diritto azionato in cautela

9. Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita.

10. In ragione dell’incertezza generata dalla contraddittorietà degli orientamenti giurisprudenziali in materia, si deve ritenere che sussistano i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti degli oneri di lite, sia in relazione al presente giudizio che in relazione alla fase cautelare, incluse le spese sostenute dalla banca per la pubblicazione del provvedimento cautelare (spese che ai predetti oneri di lite devono essere ricondotti e che la stessa banca, nel richiederne – come si è visto - la “restituzione”, appare ricondurre).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa civile di primo grado iscritta al n. xxxx del Ruolo generale degli affari civili dell’anno 2015, disattesa e respinta ogni contraria eccezione ed istanza, anche istruttoria, il tribunale in composizione monocratica così decide:

a) respinge il ricorso;

b) dichiara l’intervenuta inefficacia, *ex art.* 669, comma terzo, *novies*, c.p.c. dell’ordinanza cautelare depositata dall’intestato Tribunale il 29.6.15 (R.G.A.C. n. xxxx/15), confermata dall’ordinanza collegiale depositata dall’intestato Tribunale il 10.8.15 (R.G.A.C. n. xxxx/15);

c) compensa integralmente tra le parti gli oneri di lite.

Si comunichi.

In Cuneo, 1.8.17.

Il giudice
(dott. Marco Lombardo)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS